

Sentenza n. 493/2019 pubbl. il 28/02/2019 RG n. 1258/2018

TRIBUNALE DI TREVISO

Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) R.G. 1258/2018 promosso con ricorso/atto di citazione da:

COMUNE DI MOGLIANO VENETO contro: O. G. 28/02/2019 ad ore 9.15 dinanzi al Giudice dott.ssa Daniela Ronzani sono comparsi il comune appellante gli avv. ti I. e S., per l'appellato l'avv. S. in sostituzione dell'avv. R.

I procuratori delle parti si richiamano alle rispettive note conclusionali e alle conclusioni così come dimesse in via telematica, concludendo in conformità. Il Giudice invita le parti alla discussione e decide la causa come da sentenza con motivazione contestuale.

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Ronzani

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa Daniela Ronzani, all'udienza del 28.2.2019, esaurita la discussione ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n.1258/2018 dell'anno 2018 del Tribunale di Treviso e promossa

COMUNE DI MOGLIANO VENETO, in persona del sindaco pro tempore e legale rappresentante Arch. C. A., con gli avv. ti C. I. e M. S. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi

in Treviso come da mandato in calce esteso su separato foglio da intendersi parte integrante e sostanziale dl ricorso in appello.

ATTORE/APPELLANTE

CONTRO

O. G., con l'avv. G. R. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova come procura a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. del primo grado di giudizio.

N. Sent. N. 1258/2018 R.G. N. Cron. N. Rep. Oggetto: Opposizione Ord. Ingiunzione ex art. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada).

CONVENUTO/APPELLATO

OGGETTO: Opposizione Ord. Ingiunzione ex art. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dati per conosciuti i motivi di appello dedotti dal Comune ricorrente, le argomentazioni difensive prospettate dall'appellato, osserva: dalle risultanze acquisite nel giudizio di primo grado non è certo se l'avviso rivolto all'odierno appellato di potersi avvalere di un difensore, temporalmente collocabile intorno alle ore 11.40, sia effettivamente avvenuto durante l'espletamento del pre test o, viceversa, concluso il medesimo.

Infatti, tale circostanza è dirimente per stabilire la decorrenza del termine a quo a partire dal quale gli agenti di PG avrebbero dovuto sottoporre O. G. al test dell'etilometro.

Invero, dalla deposizione del teste N. M. del 14.9.2017, l'avviso pare essere avvenuto contestualmente all'effettuazione del pre test; mentre dalla relazione fornita dal Corpo di Polizia locale di Mogliano Veneto del 6.7.2017 non è neppure evincibile che il menzionato avviso sia avvenuto per due volte consecutive con risposta negativa, come prospettato dal Comune appellante. Pertanto, in presenza dell'incertezza probatoria di cui sopra, l'avviso rivolto alle ore 11.40/11.45 non può essere valorizzabile ai fini che qui interessano perché non è provato che lo stesso sia avvenuto subito dopo l'esecuzione del pre test. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, rileva solo l'avviso riferito alla circostanza di potersi avvalere di un difensore nell'esecuzione del test dell'etilometro e non anche nel pre test, giacché, trattandosi di accertamento non invasivo con funzione meramente preliminare a quello poi eseguito mediante etilometro, esso è da considerarsi

estraneo alla categoria degli accertamenti urgenti sulle persone di cui all'articolo 354 c.p.p., per i quali è previsto l'obbligo di dare avviso a chi vi si sottopone di farsi assistere da un difensore di fiducia, di talché, l'eventuale avviso fornito in tale fase, non essendo necessario, non può neppure ritenersi termine utile di decorrenza (cfr. Cass. n. 47761/2018). Ne consegue che la decorrenza del termine utilizzabile può essere considerata solo quella relativa all'avviso effettuato alle ore 11.50, sul quale, peraltro, non vi è contestazione.

Ciò premesso, poiché ai fini del rispetto del diritto di difesa previsto dalla disposizione di cui all'art. 356 c.p.p., il Supremo Collegio ha stabilito che il decorso di un tempo compreso tra 23 e 29 minuti non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (cfr. Cass. n. 21991/2013 e 13999/2014), gli agenti di PG avrebbero dovuto attendere tale termine decorrente dalle ore 11.50, prima di sottoporre l'O. al test dell'etilometro.

Pertanto, la prova eseguita alle ore 12.10, non può ritenersi valida perché effettuata in assenza del difensore e prima della scadenza individuata dalla Corte di Cassazione come equo contemperamento tra il rispetto del diritto alla difesa e la garanzia sull'attendibilità di un atto irripetibile.

Relativamente al secondo accertamento eseguito alle ore 12.19, il medesimo, pur effettuato in assenza di difensore, potrebbe considerarsi valido, tuttavia, poiché la previsione di cui all'art. 379 del Reg. Att. del CdS prevede che la concentrazione di alcol debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, lo stesso è insufficiente a considerare ritualmente eseguito il test dell'etilometro (cfr. Cass. n. 18375/2013). Ne consegue il rigetto del proposto appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Si dà atto che ricorrono le condizioni ex art.13 comma 1 quater introdotto dall'art.1 comma 17 della L.n.228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica nella causa in grado di appello proposta con ricorso tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1) Rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma in toto la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 930/2017 del 14.9.2017.

2) Condanna il Comune di Mogliano in persona del sindaco pro tempore a rifondere a O. G. le spese di lite che liquida in euro 2.768,00 per compenso professionale, oltre IVA e cpa se dovuti per legge.

3) Si dà atto che ricorrono le condizioni ex art.13 comma 1 quater introdotto dall'art.1 comma 17 della L.n.228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Treviso 28.2.2019

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa *Daniela Ronzani*